

QUESTIONI APERTE

Revisione europea/Incidente di esecuzione

La decisione

Revisione europea - Sentenze Corte EDU - Estensibilità - Prevedibilità - Incidente d'esecuzione - Consorso esterno in associazione mafiosa - Contrasto giurisprudenziale - Rimessione alle Sezioni unite (CEDU, artt. 46, 7; C.p., artt. 110, 416-bis; C.p.p., artt. 629, 630, co. 5, 673).

Va rimessa alle Sezioni unite la questione relativa all'operatività ed alla portata della sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel caso Contrada e, in particolare, alla sua estensibilità nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, in caso affermativo, all'individuazione del rimedio applicabile.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI SESTA, 17 maggio 2019 (ud. 22 marzo 2019), - MOGINI, *Presidente* - CALVANESE, *Relatore* - BARBERINI, *P.G.*, (*diff.*) - G., *ricorrente*.

Perché l'intervento delle Sezioni unite sulla sorte dei fratelli minori di Contrada è superfluo ed inutile

Nel contributo l'autore evidenzia come la scelta di interpellare le Sezioni unite in ordine alla sorte dei c.d. fratelli minori di Contrada sia da un lato superflua e dall'altro inutile. In particolare, chiamare in causa il Supremo Consesso risulta non necessario con riferimento ai procedimenti ancora in corso, nei quali l'applicazione della sentenza della Corte Edu è imposta dai principi generali del nostro ordinamento, e dall'altro, con riferimento alle problematiche che si incontrano in relazione ai giudizi già conclusi con passaggio in giudicato della decisione, non è possibile rimetterne la soluzione alla giurisprudenza, essendo invendibile un intervento del legislatore.

Because the intervention of the Joint Sections on the fate of the younger brothers of Contrada is superfluous and useless

In the contribution the author highlights how the decision to consult the United Sections regarding the fate of the c.d. Contrada's younger brothers on one side superfluous and on the other useless. In particular, calling into question the Supreme Assembly is not necessary with reference to the proceedings still in progress, in which the application of the judgment of the Edu Court is imposed by the general principles of our order, and on the other, with reference to the problems that they meet in relation to the judgments already concluded with the res judicata of the decision, it is not possible to remit the solution to the jurisprudence, since an intervention of the legislator is unsaleable.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Presentazione del lavoro. - 3. La portata *erga omnes* della sentenza Contrada - 3.1. L'indispensabile contributo della giurisprudenza nella determinazione della portata della norma incriminatrice. La giurisprudenza di Strasburgo.... - 3.2. segue: ... e la giurisprudenza della Cassazione: la sentenza delle sezioni unite n. 18288 del 2010. - 3.3. Conclusioni: contrasti giurisprudenziali ed indeterminazione del precetto sanzionatorio. - 4. Gli strumenti per applicare il *dictum* della sentenza Contrada alle decisioni passate in giudicato. - 4.1. L'impossibilità di far ricorso alla procedura di incidente

di esecuzione *ex art. 673 c.p.p.* - 4.2. I limiti del ricorso all'istituto della revisione "europea" e la necessità dell'intervento del legislatore.

1. Premessa. L'ordinanza della VI sezione di rimessione alle Sezioni unite n. 21767 del 2019 chiede al massimo Consesso giurisdizionale, al contempo, troppo e troppo poco.

Troppo poco perché pare essere superfluo l'intervento delle Sezioni Unite nella parte in cui gli si chiede di stabilire se debba o meno essere riconosciuta portata generale alla sentenza *Contrada c. Italia*¹, mentre troppo è richiesto alla Corte di legittimità quando la si interroga circa l'individuazione degli strumenti azionabili dai cd. "fratelli minori" di *Contrada*² - ovvero i soggetti che si trovano nell'identica posizione sostanziale cui versava l'imputato e poi condannato *Contrada* e rispetto al quale i giudici europei hanno riscontrato una violazione dell'art. 7 Cedu - laddove si ritenga di dover estendere anche a costoro i principi di diritto espressi nelle decisioni dei giudici di Strasburgo.

2. Per ragioni di sintesi, rinviando, per la ricostruzione dell'antefatto della ordinanza di remissione e per le essenziali indicazioni bibliografiche sul tema della possibile efficacia *erga omnes* dei principi di diritto sanciti da decisioni della Corte Edu, ai pregevoli articoli recentemente già comparsi in questa rivista³. Noi ci limiteremo ad alcune brevi considerazioni sulle due questioni oggetto del provvedimento in commento ovvero, lo si ripete, da un lato la possibilità di riconoscere una efficacia generale alla cd. sentenza *Contrada* ed al principio dalla stessa ricavabile e dall'altro, in caso di riconosciuta valenza *erga omnes* della suddetta pronuncia, la determinazione degli strumenti processuali con cui consentire anche ai soggetti non protagonisti del ricorso a Strasburgo di godere del livello di garanzie ritenute indispensabili dai giudici europei.

¹ Sentenza 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*.

² L'icastica ed efficace espressione "fratelli minori" si deve, se non andiamo errati, a VIGANÒ, *Figli di un dio minore*? Sulla sorte dei condannati all'ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in *Scoppola c. Italia*, in www.penalecontemporaneo.it; ROMEO, *L'orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore*, *ivi*; S. BERNARDI, *Ancora sui "fratelli minori" di Bruno Contrada: un nuovo diniego della Cassazione*, *ivi*; ID., *I "fratelli minori" di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione*, *ivi*.

³ FALATO, *L'efficacia estensiva delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. A proposito dei potenziali epiloghi della Cassazione nel caso dei fratelli minori di Bruno Contrada*, in questa *Rivista*; CASCINI, *Dopo la sentenza Contrada: fra carenze strutturali dell'ordinamento interno ed esigenze di adattamento al sistema convenzionale*, *ivi*.

3. La prima questione può essere esaminata sotto un duplice profilo nel senso che il quesito può essere affrontato tanto da un punto di vista generale, con considerazioni cioè che investono la valenza di qualsivoglia sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, o invece soffermandosi solo sulla valenza del *dictum* presente nella pronuncia Contrada - ovvero, limitando l'esame della questione alla eventuale portata *erga omnes* della sola sentenza del 14 aprile 2015 già citata.

Va detto che l'ordinanza di remissione della VI sezione non scioglie il dilemma, giacché se il quesito posto alle Sezioni unite è senz'altro nel secondo senso - "il Collegio ritiene di rimettere il ricorso alle Sezioni unite... affinché stabiliscano se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna" -, al contempo la VI sezione conduce la sua riflessione sul contrasto giurisprudenziale evidenziando le incertezze esistenti in termini generali circa la portata di ogni decisione della Cedu.

Per certi aspetti questa sovrapposizione di piani non dovrebbe sorprendere. La scelta di applicare o meno la sentenza Contrada a soggetti diversi da questo imputato ma che si trovino nella medesima situazione di costui (ovvero, lo si riassume per comodità del lettore, siano stati condannati in via definitiva per concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. in relazione a condotte poste in essere prima del 1994 e della pronuncia della sentenza Dimitry da parte delle Sezioni Unite) sicuramente può essere giustificata sulla base di una previa definizione della portata, generale o meno - ed in caso di risposta positiva al quesito, a quali condizioni - delle pronunce della Corte europea, giacché qualora si ritenga che tali sentenze siano sempre destinate ad operare esclusivamente con riferimento ai soggetti che abbiano adito vittoriosamente la Corte europea e nei cui confronti lo Stato condannato è convenzionalmente obbligato a rimuovere la violazione accertata, allora ogni dubbio circa portata generale della cd. sentenza Contrada è destinato a dissolversi, così come - sia pur con esito radicalmente diverso - il problema della possibilità di applicare la sentenza Contrada anche a quanti siano rimasti estranei a quel giudizio non ha ragione di porsi in caso di risposta contraria.

3.1. Pur se è indiscutibile che la scelta di individuare la portata applicativa della sentenza Contrada possa essere condotta alla luce di riflessioni di carattere più

generale (essendo peraltro sempre più pressante che la Cassazione, unitamente alla Corte costituzionale, definisca in via definitiva la problematica dell'estensibilità *erga omnes* delle decisioni Cedu), ci pare che la portata generale dei principi richiamati dalla Corte Europea nella decisione del 14 aprile 2015 possa essere motivata in maniera, per così dire, più agevole ed immediata senza che sia necessario sciogliere il nodo gordiano dell'efficacia generale o meno delle decisioni sovranazionali⁴.

Come è noto, infatti, il problema sollevato dalla Corte EDU nel caso Contrada attiene alla circostanza che la fattispecie di concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa è il risultato della combinazione, emersa in maniera inequivocabile con la sentenza delle Sezioni Unite Dimitry, di due disposizioni incriminatrici ovvero degli artt. 110 e 416-*bis* c.p.⁵. Secondo i giudici europei, questa operazione ermeneutica operata dalla giurisprudenza italiana - operazione consistente per l'appunto nel far operare contestualmente, con riferimento ad un'unica condotta, tanto la disciplina in tema di concorso di persone che la fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso - rappresenterebbe

⁴ Questione assai complessa e rispetto alla quale ci permettiamo di dubitare che una sola decisione delle Sezioni Unite possa essere sufficiente a definire ogni aspetto di tale tema.

In ogni caso, per una accurata ricostruzione del dibattito S. BERNARDI, *Troppe incertezze in tema di "fratelli minori": rimessa alle sezioni unite la questione dell'estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c. Italia*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; MANNA, *La sentenza Contrada e i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?*, *ivi*, 4 ottobre 2016; PULITANÒ, *Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, *ivi*, ID., *Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e CEDU in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte cost. n. 49/2015*, *ivi*; RUGGERI, *Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno*, *ivi*, 325; MANNA, *Il difficile dialogo fra Corti Europee e Corti Nazionali nel diritto penale: analisi di due casi problematici (Taricco e Contrada)*, in *questa Rivista*, 2016, fasc. 3; GUALTIERI, *Interpretazione, creazione e analogia in materia penale: spunti di riflessione a partire dal caso Contrada*, *ivi*, 2018, fasc. 1; LASALVIA, *Il giudice italiano e la (dis)applicazione del dictum Contrada: problemi in vista nel "dialogo tra le Corti"*, *ivi*.

⁵ Per un commento alla decisione Contrada, *ex multis*, LOGGI, *Riflessi processuali del caso Contrada*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 239; MARINO, *Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso esterno in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; DE FRANCESCO, *Brevi spunti sul caso Contrada*, in *Cass. pen.*, 2016, 12; DONINI, *Il Caso Contrada e la Corte EDU*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2016, 346; RONCO, *Le aporie del concorso esterno in associazione mafiosa*, in *questa Rivista*, 2016, 743; VALENTINI, *Normativa antimafia e diritto europeo dei diritti umani. Lo strano caso del dottor Bruno Contrada*, *ivi*, 2017, 15; GIORDANO, *Il "concorso esterno" al vaglio della Corte Edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia*, in *questa Rivista*, 2, 2015; MAIELLO, *Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 1008; PALAZZO, *La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità*, *ibidem*, 1061.

una violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, giusta la quale, come è noto, il principio di legalità in materia penale è da ritenersi non rispettato 1) quando una fattispecie di reato, pur specificatamente descritta e punita da una norma di legge, risulti però interpretata in termini oscillanti dalla giurisprudenza uniforme, sicché il singolo non possa sapere con sufficiente determinatezza se il comportamento intenderà assumere sia lecito o vietato⁶, 2) nonché, e da fortiori verrebbe da dire, quando un soggetto venga punito sulla base di una previsione incriminatrice che nel suo caso è interpretata *in malam partem* rispetto all'orientamento dominante⁷.

Trattasi di un'affermazione tutt'altro che sorprendente ed innovativa rispetto ad un consolidato orientamento dei giudici sovranazionali, i quali più volte hanno sostenuto che in tema di legalità penale il peso della "certezza applicativa" prevale sul valore della determinatezza testuale, avendo in tale ambito la giurisprudenza un rilievo di fatto determinante nel rendere "prevedibile" e quindi compatibile rispetto all'art. 7 CEDU una norma di legge che disegna una figura di reato. Da sempre si ritiene che la disposizione della Carta europea riconosce al singolo il diritto di poter fare, al momento di decidere se agire o meno secondo determinate modalità, legittimo affidamento sulla interpretazione che di una determinata norma sanzionatoria abbiano fornito i giudici interni fino a qual momento, senza essere sorpreso *ex post* da estensioni interpretative non prevedibili *ex ante* di quella stessa norma⁸.

Se questo è il principio, la *ratio decidendi* ricavabile dalla sentenza Contrada,

⁶ Corte EDU, sentenza 6 ottobre 2011, Soros contro Francia, RIC. N. 12726/87.

A commento, DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità dell'esito giudiziario fra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁷ Corte EDU, sentenza 10 ottobre 2006, Pessino contro Francia, RIC. 40403/02; Id., 22 settembre 1995, S.W. contro Regno Unito, Serie A nn. 335 B e C.

A commento il citato scritto di DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo*, cit., 130.

⁸ Sul punto la bibliografia ha raggiunto ormai dimensioni imponenti. Sia consentito limitarsi, senz'altro alcuna pretesa di completezza, a richiamare, *ex multis*, A. BERNARDI, *Art. 7 "Nessuna pena senza legge"*, in BARTOLE - CONFORTI - RAIMONDI, *Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2001; ESPOSITO, *Il diritto penale flessibile: quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Torino, 2008; MANES, *Art. 7 CEDU*, in BARTOLE - DE SENA - ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012; NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006; SCOLLETTA, *La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali*, in PALIERO - VIGANÒ (a cura di), *Europa e diritto penale*, Milano, 2013; MAZZACUVA, *Art. 7. Nulla poena sine lege*, in UBERTIS - VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016; MAZZACUVA, *Art. 7*, in AA.VV., *Corte di Strasburgo e ordinamento penale*, cit., 236.

allora a nostro parere la decisione circa la sorte processuale di soggetti che versano in una situazione analoga a quella dell'imputato Contrada non necessita che si dimostri che le sentenze della Cedu hanno una valenza *erga omnes* - e quindi i principi in essa espressi debbano trovare applicazione anche in procedimenti diversi da quelli da cui è originato il ricorso a Strasburgo - ma richiede solo si risponda ad una domanda, molto più semplice e diretta: l'affermazione presente nella decisione Contrada ed in base alla quale la garanzia prevista dall'art. 7 CEDU impone che l'individuo possa "ragionevolmente" prevedere se la condotta che ha in animo di porre in essere sia o meno sussumibile sotto una data fattispecie di reato, sulla base del significato che alla formula linguistica presente nella disposizione incriminatrice ha attribuito la giurisprudenza fino a quel determinato momento, è o no o meno espressione di valori, di interessi, di principi presenti anche nel nostro sistema processuale alla luce delle indicazioni che fornisce la Carta costituzionale? Detto altrimenti, a nostro parere il giudice alle prese con imputati la cui situazione processuale ricalca quella di Contrada piuttosto che soffermarsi sulla problematica dell'efficacia delle pronunce di Strasburgo dovrebbe improntare la sua decisione alla luce della risposta che ritiene di fornire a tale quesito: nel sistema processuale italiano, riguardato nell'ottica delle garanzie di legalità previste dall'art. 7 CEDU, il cui significato a sua volta va ricostruito sulla base di quanto asserito dalla Corte dei diritti dell'uomo⁹, vige o no il fondamentale principio secondo cui il singolo ha diritto a conoscere in anticipo e con certezza se, sulla base di quanto sostenuto in giurisprudenza, il suo comportamento rientra o meno in una determinata ipotesi di reato?

3.2. La tematica della rilevanza del formante giurisprudenziale nella determinazione dei confini di una figura di reato non si è certo affacciata in tempi recenti nelle nostre aule di giustizia.

Risale a circa 10 anni fa la pronuncia delle Sezioni unite n. 18288 del 2010¹⁰ con cui la Corte di legittimità - riprendendo la distinzione fra disposizione e

⁹ Come affermato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2008, in cui si evidenzia che il tratto di peculiarità delle norme CEDU «consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi». Si vedano anche le sentenze gemelle nn. 311 e 317 del 2009, secondo cui allo stesso Giudice delle leggi, al quale «è precluso di sindacare l'interpretazione della Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza apporre riserve».

¹⁰ Cass., Sez. un., 12 gennaio 2010, n. 18288, in *Mass. Uff.*, 246651

norma di Vezio Crisafulli¹¹ - riconobbe espressamente l'incidenza delle decisioni del massimo consesso giurisprudenziale nella formazione del precetto penale. Il caso deciso dalle Sezioni Unite era riferito alla possibilità di riproporre, in sede esecutiva, una richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata sulla scorta di un mutamento della giurisprudenza nel frattempo intervenuto; la risposta positiva della Corte di legittimità – sia pur circondata da alcuni limiti, essendosi in particolare precisato che il nuovo orientamento giurisprudenziale, per poter integrare un nuovo elemento di diritto, deve essere espresso necessariamente in una decisione delle sezioni unite – viene giustificata richiamando, per l'appunto, la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale.

E' a partire, almeno, dal 2010, dunque, che la Cassazione riconosce come il concetto di legalità in ambito penalistico inglobi in sé sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, avendo il giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell'esatta portata della norma incriminatrice, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati: quello letterale (formulato in sede di esercizio del potere legislativo) e quello interpretativo, che si deve alla *law in action*¹². Tale orientamento poi è, come

¹¹ CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Milano, 1964, 207. Si vedano anche gli scritti di TARELLO, *Il problema dell'interpretazione: una formula ambigua*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 43, 1966, 351; ID., *Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, 1974; ID., *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.

¹² Nelle parole delle Sezioni unite, “il diritto vivente postula, quindi, la mediazione accertativa della giurisprudenza, nel senso che deve riconoscersi ai giudici un margine di discrezionalità, che comporta una componente limitatamente 'creativa' della interpretazione, la quale, senza varcare la 'linea di rottura' col dato positivo ed evadere da questo, assume un ruolo centrale nella precisazione del contenuto e della latitudine applicativa della norma e assolve sostanzialmente una funzione integrativa della medesima”. Sull'importanza del formante giurisprudenziale nella determinazione del concreto significato del precetto penale ogni indicazione bibliografica sarebbe incompleta.

Ci limitiamo a ricordare PERRONE, “Nullum cimen sine iure”. *Il diritto penale giurisprudenziale fra dinamiche interpretative “in malam partem” e nuove istanze di garanzia*, Torino 2019; AA.VV., *La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali”*, Napoli 2016; CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale*, II ed., Torino 2014; ID., *Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente*, in *questa Rivista*, 2014, 24; ID., *Giurisprudenza e diritto penale*, in *Dig. Pen.*, Aggiornamento, 2016, 407 ss., ed ora anche ID., *Presentazione*, in *Cassazione e legalità penale*, a cura di Cadoppi, Roma, 2017; PALAZZO, *Legalità fra law in books e law in action*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; FIANDACA, *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in DOLCINI - PALIERO (a cura di), *Studi in onore di Giorgio*

noto, proseguito negli anni a seguire ed ha portato a riconoscere, specie in dottrina che l'art. 7 CEDU, sempre seguendo l'interpretazione che ne forniscono i giudici di Strasburgo, non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, per cui ben può la giurisprudenza penale mutare il proprio orientamento nell'interpretazione di una norma ma tale mutamento, per esplicitare i suoi effetti anche nel procedimento *de quo*, doveva essere ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma al momento dei fatti o, in caso contrario, è destinato ad essere operante solo per il futuro¹³.

In conclusione, pur consapevoli che in questo modo finiamo, come dire, per "sminuire" la rilevanza dello sforzo ricostruttivo operato dalla ordinanza di remissione in commento per porre ordine nell'affollato dibattito sulla tematica della valenza *erga omnes* delle decisioni della Corte EDU, a nostro parere quando un giudice si trovi a decidere della sorte processuale di un imputato accusato di una condotta la cui rilevanza penale era incerta o discussa, stante le oscillanti, contraddittorie, ambigue ricostruzioni della giurisprudenza in ordine al significato da riconnettere alla formula linguistica presente nella disposizione incriminatrice nel cui alveo si ritiene di ricondurre la vicenda oggetto di giudizio, al giudicante non resta che prendere atto di tale carenza di base legale e pronunciarsi di conseguenza, con una sentenza di assoluzione perché il fatto non era previsto come reato al momento dei fatti o applicando eventualmente un trattamento sanzionatorio più lieve come previsto sulla base dell'interpretazione più favorevole al reo che poteva registrarsi - eventualmente contestualmente ad altre opzioni ermeneutiche - al momento della commissione dell'illecito ovvero sussumendo la contestazione sotto altra fattispecie di reato, diversa da quella che la *law in action* ha rivenuto solo dopo l'accaduto. Il tutto, lo si ripete, senza che rilevi in alcun modo la problematica della efficacia generale o meno delle sentenze di Strasburgo.

3.3. In questa nostra ricostruzione non ci pare di scorgere nulla di nuovo. Già trent'anni fa, la Corte costituzionale con la fondamentale decisione n. 364

Marinucci, vol. I, Milano 2006, 240.

¹³ Secondo la prospettazione promossa principalmente da MANES, *Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, *ibidem*.

del 1988 ebbe modo di riconoscere come il formante pretorio influenzi - accanto al dato letterale - la ricostruzione del precetto penalistico e come i contrasti giurisprudenziali possano incidere tanto sulla determinatezza del divieto che sulla sua conoscibilità in capo ai consociati, finendo per giustificare - sia pur in casi attentamente e rigorosamente delimitati dal giudice delle leggi - l'ignoranza della legge penale quando la stessa paia "inevitabile in ragione di una obiettiva oscurità del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, assicurazioni erronee da parte delle autorità"¹⁴.

Indubbiamente, nella ricostruzione della Corte costituzionale la non conoscibilità del precetto e la scarsa prevedibilità della norma penale a causa della incertezza interpretativa esistente all'epoca della assunzione della condotta illecita era ricondotta all'interno del requisito della colpevolezza del soggetto agente, cui nessun rimprovero può muoversi quando il confine distintivo fra permesso e vietato è reso sfumato da incertezze giurisprudenziali e contrasti dei giudici in ordine al corretto significato da attribuire ad un dato lessicale. Nella prospettiva della Corte EDU, invece, la violazione dell'art. 7 della Carta europea (anziché essere riconnessa alle particolari qualifiche soggettive, alle competenze, ai dati cognitivi in possesso dell'imputato) è ancorata al dato oggettivo della scarsa chiarezza della norma penale, la quale, date le incertezze interpretative che ne sono seguite, mina in ogni caso la certezza circa la sussistenza del reato; in sostanza, se secondo la nostra Corte costituzionale la sussistenza o meno del requisito della prevedibilità della sanzione penale per la violazione di un determinato precetto va valutata ponendosi nella prospettiva della colpevolezza del ricorrente al quale muovere un rimprovero personale (attese anche le sue specifiche qualità e conoscenze professionali)¹⁵, in base alla

¹⁴ Sulla importanza di tale decisione PULITANO, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 686; PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, *ibidem*, 920; STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, *ibidem*, 1313; FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile dell'illecito penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/88*, in *Foro It.*, 1988, I, 1385.

¹⁵ Si noti come la prospettiva della Corte costituzionale sia stata fatta proprio anche da alcune decisioni della Cassazione.

È il caso, ad esempio, di Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193, in *Mass. Uff.*, n. 267861, in cui si esclude la possibilità di applicare la sentenza Contrada all'imputato della cui sorte la Corte di legittimità era chiamata a giudicare ritenendosi che quest'ultimo non versasse in una situazione di incertezza personale circa la rilevanza penale della sua condotta.

Sulla pronuncia, S. BERNARDI, *I "fratelli minori" di Bruno Contrada davanti alla Corte di Cassazione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; MAGGIO, *Dell'Utri e Contrada "gemelli diversi": è la revisione europea lo strumento di ottemperanza alle sentenze CEDU?*, in *Cass. Pen.*, 2017, 1374.

giurisprudenza sovranazionale il medesimo giudizio va formulato in termini oggettivi, sulla base cioè dell'esistenza o meno di incertezze o *revirement* giurisprudenziali nella ricostruzione del significato del divieto, nel senso che la nozione di prevedibilità convenzionale accolta dalla sentenza europea Contrada non incide solo sul profilo della colpevolezza dell'accusato ma richiama il valore della legalità formale, il principio della tipicità della fattispecie di reato, seppur indipendente dalla riserva di legge¹⁶.

In ogni caso, la diversa ottica con cui la Corte costituzionale - con un percorso, lo si ripete, iniziato trent'anni fa... - e la Corte Edu guardano al medesimo fattore della rilevanza del formante giudiziario nella costruzione del *dictum* normativo non mutano le conclusioni cui eravamo in precedenza giunti. La sentenza Contrada della Corte europea dei diritti dell'uomo esprime un principio che - a prescindere da ogni considerazione circa la valenza *erga omnes* delle decisioni di Strasburgo - non può non trovare riconoscimento ed applicazione in ogni processo penale che si svolga nel nostro Stato, ogni qualvolta si abbia ragione di ritenere che il soggetto giudicato - senza sua colpa, ma in ragione di una incertezza addebitabile in via esclusiva alle oscillazioni giurisprudenziali - non fosse consapevole, al momento dell'adozione del comportamento vietatogli, della dimensione di penale rilevanza che quel comportamento rivestiva; per questo aspetto, dunque, sollecitare le Sezioni Unite ad intervenire sulla eventuale portata generale dei principi sottesi alla sentenza Contrada significa chiamare tale Supremo Consesso a ribadire (se non l'ovvio, comunque) affermazioni ormai incontestate nella giurisprudenza e che non possono essere sconfessate senza andare a violare in maniera palese l'art. 7 della Convenzione Europea.

Ultima chiosa, che rileva per quanto si dirà nel prossimo paragrafo. Con quanto asserito sopra non intendiamo certo pervenire alla conclusione che, in presenza di un contrasto giurisprudenziale circa la definizione del significato da attribuire alla disposizione incriminatrice di cui deve rispondere l'imputato, ciascun giudice debba pervenire sempre e comunque ad una sentenza di assoluzione perché il fatto (prima del consolidarsi di un determinato orientamento interpretativo) non era previsto come reato, essendo di contro diverse le

¹⁶ Il profilo è colto, e condiviso, da DE BLASIS, *Oggettivo, soggettivo ed evolutivo nella prevedibilità*, cit. dell'esito giudiziario fra giurisprudenza sovranazionale e ricadute interne, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; LANZI, *La tutela dei diritti del cittadino fra giustizialismo e garantismo; legalità e giustizia*, in *Ind. pen.*, 2017, 988; VIGANO', *Il principio di prevedibilità della decisione*, cit., 10.

decisioni che possono essere assunte in ragione delle circostanze concrete della vicenda presa in esame in ogni singolo procedimento. Emblematica in tal senso la diversità degli esiti che può avere – ed ha avuto – la rilevata violazione dell’art. 7 CEDU con riferimento al reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso: in alcune decisioni, si è ritenuto che l’imputato non potesse lamentarsi delle ondivaghe pronunce giurisprudenziali sul punto in ragione del fatto che non poteva ritenersi che l’accusato versasse in una situazione di incertezza personale circa la rilevanza penale della sua condotta¹⁷, mentre secondo altre voci lo stesso imputato Contrada non avrebbe avuto ragione di lamentare la violazione di alcun suo diritto in quanto, se è vero che prima della pronuncia delle Sezioni Unite del 1994 era dubbia la presenza del nostro ordinamento di un reato derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 110, 416 – bis c.p., era indiscussa la rilevanza penale della sua condotta, sussunta comunque dalla giurisprudenza *tout court* nell’art. 416-*bis* predetto¹⁸; per altri aspetti, potrebbe sostenersi che la condotta qualificata come concorso esterno potrebbe integrare gli estremi del reato di favoreggiamento e quindi il giudice potrebbe pronunciare sentenza di condanna per tale illecito, ecc.. In sostanza, la riscontrata mancata base legale della fattispecie astratta contestata in giudizio apre le porte ad una pluralità di possibili decisioni da parte del giudice che vanno, per l’appunto, dalla adozione necessitata di una sentenza di assoluzione fino alla ritenuta irrilevanza (in ragione delle competenze e qualità personali dell’imputato) dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa il significato da attribuire alle norme oggetto di applicazione nel processo.

Come vedremo più avanti, tale radicale diversità degli esiti da assumere quando il giudice riscontri nella contestazione dell’imputazione una violazione dell’art. 7 CEDU ha significativo rilievo nella individuazione delle soluzioni da assumere in sede giudiziale per rimediare alla ingiustizia del procedimento che ne è derivata, rendendo in particolare assai poco agevole il ricorso all’istituto dell’incidente di esecuzione. Ma di ciò, appunto, più avanti.

4. Fin qui, il nostro compito è stato agevole. Ci siamo limitati a sostenere che per ritenere che il principio presente nella sentenza Contrada debba essere

¹⁷ Cfr. la già citata Cass., Sez. I, 11 ottobre 2016, n. 44193

¹⁸ Per questa osservazione, MARINO, *La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

applicato anche a soggetti diversi da costui ma che si trovino in situazioni analoghe non è necessario definire quale sia la valenza da riconoscere alle decisioni della CEDU, giacché il principio giusto il quale

il giudice deve attribuire il giusto rilievo all'incertezza circa l'esatta portata di una norma incriminatrice quando tale equivocità dipenda da contrasti giurisprudenziali è - a prescindere dalle sollecitazioni dei giudici di Strasburgo - immanente al nostro ordinamento processuale. Tuttavia, tale riflessione copre solo una parte della problematica su cui sono state chiamate ad interloquire le Sezioni Unite con l'ordinanza di remissione in commento ed anzi, a ben vedere, è irrilevante ai fini della decisione del procedimento da cui ha avuto origine l'ordinanza di remissione.

Il vero problema, infatti, non è tanto se alla decisione della Corte Edu del 14 aprile 2015, Contrada, vada o meno riconosciuta valenza *erga omnes*, quanto, per usare le parole finali del provvedimento in parola, "laddove sia necessario conformarmi alla predetta sentenza [nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo], quale sia il rimedio applicabile". In sostanza, il giudice nazionale che riscontri una incertezza nella ricostruzione della portata applicativa della disposizione incriminatrice derivante da oscillazioni giurisprudenziali ne prende atto e si determina nelle modalità che si sono dette al termine del paragrafo precedente; ma se invece il giudice italiano non ha attribuito il giusto rilievo all'indeterminatezza del significato della formula lessicale, condannando l'imputato in relazione all'accusa mossagli, quest'ultimo in che modo potrà far valere le sue ragioni, *sub specie* di violazione dell'art. 7 CEDU, lamentando di versare nella medesima situazione dell'imputato Contrada¹⁹? Utilizzando la plastica immagine di "fratelli minori", questi parenti di Contrada in che modo potranno trovare tutela una volta che la decisione nei loro confronti sia passata in giudicato?

Ecco, se in precedenza abbiamo detto che alle Sezioni Unite si chiedeva troppo poco, adesso riteniamo che con questa domanda le si chieda troppo.

4.1. Come è noto e come si legge più volte nell'ordinanza di remissione, l'efficacia di una sentenza della Corte Edu in procedimenti diversi (ma analoghi) da quello in cui è stato imputato e condannato il ricorrente poi vittorioso a

¹⁹ Laddove chiaramente la medesima situazione non va riferita alla circostanza che l'imputazione sia riferita al reato di concorso esterno in associazione mafiosa ma riguarda qualsiasi ipotesi in cui si versi un *deficit* di mancanza legale, dipendente dall'oscillante operare del formante giudiziario.

Strasburgo può essere garantito, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale, con il ricorso a due istituti.

Il primo è l'incidente di esecuzione di cui all'art. 673 c.p.p., come affermato dalla giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite che in più occasioni hanno riconosciuto ai cosiddetti "fratelli minori" del ricorrente vittorioso a Strasburgo la possibilità di far valere, per il tramite di detto istituto processuale, le violazioni processuali che hanno contrassegnato il procedimento che li ha visti protagonisti²⁰. Nel caso di specie, tuttavia, la possibilità di far ricorso all'incidente di esecuzione ci sembra preclusa per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la stessa giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, che richiama la possibile applicazione del disposto di cui all'art. 673 del codice di rito ha cura di precisare che attraverso l'incidente di esecuzione si possono far valere quelle violazioni di diritto sostanziale che non richiedano (come di norma) la riapertura del processo, ovvero valutazioni incompatibili con i poteri dell'esecuzione, mentre colui che intenda giovare della sentenza europea non avendo adito la Corte di Strasburgo non può far richiamo a tale strumento di tutela laddove l'applicazione del *dictum* della decisione sovranazionale richieda una rivalutazione del caso, come quando, ad esempio, sia necessario rivalutare il giudizio di colpevolezza o vengano in considerazione violazioni di tipo processuale²¹. Orbene, nel caso che stiamo prendendo in considerazione ci sembra difficile sostenere che il compito del giudice dell'esecuzione si presenti privo di spazi significativi di discrezionalità sì che il magistrato adito ex art. 673 c.p.p. altro non dovrebbe fare che limitarsi a prendere atto del difetto di (sufficiente) base legale della imputazione ed adottare una conseguenziale e logicamente necessitata determinata decisione - come ad esempio viene a verificarsi nelle

²⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2013; Cass., sez. un., 7 maggio 2014, Ercolano, n. 18821; Cass., sez. un., 14 ottobre 2014, Gatto, n. 42858.

Insiste sul richiamo alla procedura di cui all'art. 673 c.p.p., FALATO, *L'efficacia estensiva delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. A proposito dei potenziali epiloghi della Cassazione*, cit..

²¹ Cass., Sez. I, 18 ottobre 2016, Dell'Utri, n. 44193, in *Mass. Uff.*, n. 267861. In proposito, AMOROSO, *Sugli effetti ultra partes del giudicato di Strasburgo*, in *Giur. It.*, 2014, 1752; RECCHIA, *La Corte di cassazione alle prese con gli effetti nel nostro ordinamento della decisione Contrada della Corte EDU*, ivi, 2017, 1205; BIGNAMI, *Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; VIGANÒ, *Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola*, *ibidem*; ROMEO, *Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all'esecuzione di pena "incostituzionale"*, *ibidem*.

ipotesi, non a caso richiamate dalla disposizione codicistica, dell'abrogazione della disposizione incriminatrice o di una sua dichiarazione di incostituzionalità; di contro, come detto in precedenza al termine del punto 3.3, quando si riscontri nella contestazione dell'imputazione una violazione dell'art. 7 CEDU l'esito del procedimento può essere fra i più vari, in dipendenza della circostanze concrete della vicenda e delle condizioni personali dell'imputato ed una tale valutazione va rimessa al solo giudice della cognizione, senza che, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, il contenuto della stessa possa essere in qualche modo rideterminato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio di un potere discrezionale che non gli spetta.

Non solo. Nel caso in esame il ricorso alla procedura dell'incidente di esecuzione ci pare debba escludersi anche sulla base di indicazioni rese dalla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 230 del 2012, infatti, il giudice delle leggi, chiamato a valutare la conformità alla Carta fondamentale dell'art. 673 c.p.p. nella parte in cui non include tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato, ha ritenuto non fondata la questione, non rinvenendo una violazione dell'art. 117, primo comma Cost. per contrasto con l'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo atteso che “questa, pur affermando che la norma convenzionale sancisce implicitamente il principio di retroattività della *lex mitior*, non ha mai riferito tale principio ai mutamenti di giurisprudenza ed ha escluso che esso possa operare oltre il limite del giudicato”. Nella motivazione della decisione del giudice delle leggi, inoltre, si evidenzia come garantire la stabilità del giudicato, pur a fronte di *revirement* giurisprudenziali *pro reo*, sia scelta comprensibile in relazione alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici esauriti “stante l'efficacia non cogente ma solo persuasiva delle decisioni delle Sezioni unite [e non sussistendo] la violazione del principio di (tendenziale) retroattività della normativa penale più favorevole il quale, attenendo alla sola successione di leggi, non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività e sussistendo nel nostro ordinamento i principi di riserva di legge in materia penale e di separazione dei poteri in forza dei quali la abrogazione delle norme penali, al pari della loro creazione, può discendere solo da un atto di volontà del legislatore”.

Criticabile quanto si vuole questa decisione della Consulta - presumibilmente

non pienamente conforme alla nozione di legalità sostanziale che è accolta dalla giurisprudenza sovranazionale nella lettura dell'art. 7 CEDU -, ci pare tuttavia che essa costituisca un significativo ostacolo per chi voglia rimediare alle violazioni di tale articolo della Carta Europea mediante il richiamo a una disposizione del codice di rito applicabile, secondo il giudice delle leggi, solo quando ad essere oggetto di intervento di modifica è la formula lessicale della norma incriminatrice e non l'interpretazione che di essa ne fornisce la giurisprudenza. La lettura della sentenza n. 230, in conclusione, sembra evidenziare che per la Corte costituzionale l'intervento del giudice dell'esecuzione sia consentito solo quando lo stesso possa considerarsi - per un usare un'espressione tipica della giustizia costituzionale - "a rime obbligate" e ciò si verifica solo in presenza di un'abrogazione della previsione normativa o di una sua dichiarazione di incostituzionalità, non quando siano in discussione i contrasti giurisprudenziali intorno alla corretta interpretazione della stessa²²; chiedere alle Sezioni unite di superare tale arresto della Consulta ci sembra, per l'appunto, una pretesa eccessiva.

4.2. Il secondo strumento processuale cui potrebbe farsi ricorso nelle ipotesi in esame è rappresentato dalla "revisione europea" introdotta grazie alla decisione costituzionale n. 113 del 2011.

Per certi aspetti l'applicazione di tale istituto nel caso di specie pare non incontrare i limiti che si sono visti con riferimento all'incidente di esecuzione. In particolare, la revisione del processo si caratterizza proprio per il fatto che in tali ipotesi si conferisce al giudice competente a decidere quella pienezza di potere valutativo nella ricostruzione dei fatti che si è detto invece essere assente nel caso di espletamento dell'incidente di esecuzione²³: come si legge nella

²² Contrasti giurisprudenziali che possono riguardare o la corretta interpretazione della fattispecie di reato al momento della commissione del fatto per cui si procede o un *overruling* giurisprudenziale favorevole al reo intervenuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero l'applicazione, nel giudizio, di una ermeneutica giurisprudenziale più severa in ordine alla qualificazione della condotta o al relativo trattamento sanzionatorio ed affermata dopo l'adozione del comportamento rimproverato all'imputato.

Peraltro, il profilo è stato oggetto di riflessione da parte della dottrina prima ancora della decisione della Corte costituzionale, approdando ad esiti sostanzialmente analoghi: cfr., VICOLI, *La rivisitazione del fatto da parte del giudice dell'esecuzione: il caso dell'abolitio criminis*, in *Cass. pen.*, 2010, 1689; GAITO, *Dagli interventi correttivi sull'esecuzione della pena all'adeguamento continuo del giudicato: verso un processo penale bifasico?*, in *Giur. Cost.*, 1996, 892.

²³ MAGGIO, *Dell'Utri e Contrada "gemelli diversi": è la revisione europea lo strumento di ottemperanza*

stessa ordinanza in commento, “l’istituto della revisione (astrattamente ritenuto l’unico più idoneo allo stato della normativa vigente per rimediare alla violazione riscontrata) [consente] la riapertura del processo (funzionale sia alla rinnovazione di attività già espletate sia a quella integrale del giudizio) se ritenuta “necessaria”, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

Vero ciò, ed indiscussa la maggiore idoneità della revisione rispetto all’incidente di esecuzione per la soddisfazione delle esigenze di cui si discute, non può nascondersi però che anche il ricorso all’istituto di cui all’art. 630 c.p.p. non pare pienamente rispondente alle necessità del caso. Il problema è infatti rappresentato dalla circostanza che dato indefettibile della revisione – tanto nella disciplina originariamente contenuta nell’art. 630 c.p.p. che nella ipotesi di revisione europea – è l’immodificabilità della contestazione mossa all’imputato, della cui fondatezza (ritenuta in un primo momento, con passaggio in giudicato della sentenza di condanna) torna a discutersi con la riapertura del processo, il quale però, come detto, ha ad oggetto sempre la stessa imputazione e, per quel che interessa in questa sede, la medesima qualificazione giuridica dell’accaduto²⁴; nel caso invece in cui la violazione della Carta europea dipenda da una indeterminatezza della base legale della condanna, il rimedio a tale violazione non è la revisione dell’originario processo, con “rinnovazione” della istruttoria, ma lo svolgimento di un nuovo processo sulla base di una nuova imputazione ovvero quella risultante dallo stato della giurisprudenza al momento in cui l’imputato ha tenuto la condotta contestatagli.

Detto altrimenti, quando la Corte Edu ritiene che il processo si è svolto sulla base di una contestazione che presentava un *deficit* di legalità e determinatezza, la revisione del giudizio è rimedio di scarsa o nulla efficacia giacché un tale

alle sentenze Cedu?, in *Cass. pen.*, 2017, 1937; ID., *Dell’Utri e Contrada “gemelli diversi”*: è la revisione europea lo strumento di ottemperanza alle sentenze Cedu?, *ibidem*, 1399; SACCUCCI, *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de iure condendo*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 247; SCALFATI, *Libertà fondamentali ed accertamento giudiziario: la revisione del processo a seguito di pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di Di Chiara, Torino, 2003, 447.

²⁴ D’ORAZI, *La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità*, Padova, 2003; DEAN, *La revisione*, in *Le impugnazioni penali*, II, a cura di Gaito, Torino, 1998, 795; COLAMUSSI, *La sentenza tra definitività ed irrevocabilità*, in *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, Milano, 2000, 205; FIORIO, *La prova nuova nel processo penale*, Padova, 2008; MARCHETTI, *La revisione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, V, Torino 2009, 933

adempimento non soddisfa le esigenze evidenziate dai giudici di Strasburgo secondo i quali non si è in presenza di un giudizio svoltosi in modo iniquo con violazione di alcuni dei diritti di difesa, ma si è assistito ad un giudizio in cui era indeterminato il profilo dell'accusa e quindi un giudizio in cui all'imputato era preclusa in radice ogni possibilità di replica. Rispetto a tali considerazioni, rinnovare l'istruttoria, mantenendo però ferma l'originaria impostazione accusatoria, è attività non rispondente alle tutele che l'art. 7 CEDU vuole apprestare all'accusato, occorrendo piuttosto aprire un nuovo procedimento, la cui imputazione sia espressa considerando non solo la formulazione letterale della norma incriminatrice ma anche l'interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza, curando altresì di esporre le incertezze in cui i giudici stessi versano nella ricostruzione del significato della disposizione di legge; per far ciò, crediamo, non è sufficiente far ricorso alla procedura di cui all'art. 630 c.p.p., ma chiedere alle Sezioni unite di individuare uno strumento ulteriore o alternativo ovvero di piegare la disciplina della revisione alle suddette necessità ci pare, appunto, pretendere troppo dalla Corte di legittimità.

Il problema, ci pare ineludibile, va riversato sul legislatore.

CIRO SANTORIELLO